

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 356

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LONDEI, BO, ANGELONI, BISCARDI e  
MANTOVANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1994**

---

Rifinanziamento degli interventi per il patrimonio culturale  
e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parlamento italiano nel 1968 e nel 1985, ha licenziato due leggi speciali per la città di Urbino (rispettivamente, leggi 23 febbraio 1968, n. 124, e 22 agosto 1985, n. 462). Nel 1993 il Parlamento ha parimenti licenziato una legge che riguardava non solo Urbino, ma anche Gubbio, Senigallia, e per tutti i centri dell'antico ducato (legge 5 aprile 1993, n. 103). Questa terza legge prese lo spunto dal crollo delle mura della città dei duchi e, poi, fu estesa a tutti i centri dell'antico Ducato; con l'attuale proposta si intende chiedere il rifinanziamento di tale ultimo

provvedimento in quanto grandi sono le emergenze culturali, artistiche, e urbanistiche dell'antico Ducato. Si è reso infatti evidente che gli stanziamenti già disposti non sono sufficienti ad assicurare - come si proponeva la citata legge n. 103 del 1993 -, il «completamento» degli interventi necessari.

Crediamo che la proposta debba meritare la necessaria attenzione da parte del Governo e del Parlamento in quanto gli stanziamenti previsti dall'ultima legge sono assolutamente insufficienti per fare fronte alle emergenze citate.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È autorizzata nel biennio 1996-1997 la spesa complessiva di lire 40 miliardi di cui lire 37 miliardi per il completamento degli interventi sul patrimonio culturale ricadente nel territorio dell'antico Ducato del Montefeltro, con particolare riferimento a Urbino, Gubbio e Senigallia, e lire 3 miliardi per gli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione del complesso monumentale della Santa Casa di Loreto. I predetti fondi affluiscono agli ordinari capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Le proposte degli interventi, presentate dagli enti locali interessati e dalle competenti soprintendenze, sono esaminate dal Comitato regionale per i beni culturali e ambientali delle Marche previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Il Ministro per i beni culturali e ambientali sulla base delle proposte coordinate dal competente Ufficio centrale, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, il piano degli interventi da realizzare.

### Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede utilizzando, per gli stessi anni, il fondo relativo ai provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.